

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Ricordando che in previdenza non si può sbagliare un eventuale impegno per la futura pensione, è meglio avere un poco sicuro che un molto incerto.

Prima di qualsiasi passo è bene

1. assicurarsi dell'affidamento del gestore e delle linee di impegno
2. chiedere l'andamento degli ultimi 10 o 15 anni di quello specifico impegno (curva dei rendimenti nelle varie linee e in particolare di quello che si vorrebbe scegliere) e analizzare accuratamente le curve dei rendimenti anche in relazione alla svalutazione monetaria (ISTAT)
3. conoscere gli eventuali caricamenti, ogni altra spesa comprese quelle di accesso o di retrocessione
4. chiarire le possibilità di una uscita precoce e anticipazioni per bisogni particolari e urgenti
5. conoscere gli oneri e i benefici fiscali di ingresso, nella fase di accumulo e in uscita
6. chiedere e avere ben chiari i trattamenti nella fase di uscita del prodotto scelto.

Riportiamo quanto di recente pubblicato su Plus di Sole 24ore di sabato 17 ottobre 2009

PLUS24 - Il Sole 24 Ore
Sabato 17 Ottobre 2009

Previdenza complementare / 1. Effetto Borse sulle forme complementari

Azzerato o quasi il rosso 2008

La meta è vicina e in molti casi già raggiunta: i fondi pensione hanno recuperato in tutto o in buona parte le perdite accusate nel corso del 2008, l'anno più nero per il sistema finanziario mondiale. Certo, si tratta di un dato medio e non è certo il caso di dare il via ai festeggiamenti. Ma è in ogni caso da sottolineare come un segnale importante che fa riconquistare fiducia a un sistema "sgambettato" sul nascere o quasi dalla crisi finanziaria più grave degli ultimi ottant'anni e che un anno fa aveva raggiunto il suo culmine.

I numeri

I dati quasi completi (all'indagine cui ha collaborato Assofondipensione, non hanno risposto **Artifond, Foncer, Fondapi, Marco Polo, Espero e Fondav**) dicono che i fondi negoziali hanno guadagnato media-

Negoziali +7,2%
ai livelli pre crisi
Aperti: +8,5%
Pip: +12%
Tfr solo +1,4%

mente il 7,2% dal gennaio al settembre scorso. Un recupero, come sottolineato dal presidente della Covip Antonio Finocchiaro, che ha permesso al sistema di azzerare il rosso accumulato nel 2008 (-6,3%). Recuperi parziali sullo scorso anno - anche se più consistenti in questo - per gli aperti, saliti dell'8,5% e per i Pip che secondo l'autorità di vigilanza hanno guadagnato del 12%. Il dettaglio dei comparti di negoziali e aperti è disponibile su [\[sole24ore.com\]\(http://sole24ore.com\); i dati sui Pip sono invece parziali e fermi al 30 giugno scorso.](http://www.il-</p></div><div data-bbox=)

Tfr battuto

Nello stesso periodo la rivalutazione del trattamento di fine rapporto si è fermata all'1,45%, ben al di sotto dei fondi pensione che si sono così riscattati dalla sfida 2008 che li aveva visti sconfitti. Anche a 12 mesi il Tfr, col suo +1,43%, ha perso il confronto: con i negoziali saliti del 5% mentre gli aperti hanno guadagnato il 3,8%. Risultati meno soddisfacenti a causa della dinamica dei mercati finanziari, scesi in misura rilevante nell'autunno e nell'inverno scorso, per poi recuperare violentemente a partire dal 10 marzo scorso. Le prime stime trovano conferma nel confronto tra le quote di settembre 2009 e quelle di dicembre 2007 di alcuni tra i maggiori fondi

pensione negoziali: in questo intervallo di tempo **Cometa** registra per il suo comparto Reddito (quello con più aderenti) un rialzo dell'1,5% mentre **Fonchim** cresce dell'1,24% per il comparto Stabilità.

Benchmark

Un risultato positivo in senso assoluto. Ma quello relativo al benchmark? Per valutare l'efficienza della gestione è sempre il caso di confrontare le performance con gli indici di riferimento. Da inizio 2009 i gestori cui affidano i contributi i fondi negoziali hanno fatto meglio dei benchmark solo nel 33% dei casi; che diventano il 50% se si considerano le linee garantite, spesso a contenuto assicurativo. Da segnalare in ogni caso che nella sfida con i benchmark tre fondi hanno fatto l'*en plein*: **Arco, Concreto e Solidarietà Veneto** l'hanno battuto

in ciascuno dei loro comparti.

E il lungo termine?

Una valutazione attendibile sui fondi pensione si fa sul lungo periodo. Quanto lungo? In assenza di una regola aurea, siamo tornati a interpellare i fondi pensione dall'esperienza più lunga, per confrontare le posizioni dei loro aderenti più antichi con quella del "gemello" che avesse deciso di lasciare il trattamento di fine rapporto in azienda. Una scelta in ogni caso perdente, confrontata con l'adesione alla previdenza complementare. Ma ciò che balza all'occhio, è che anche nel breve termine la rivalutazione del Tfr è sempre inferiore a quella delle posizioni degli iscritti ai comparti bilanciati.

pagina a cura di
Marco lo Conte
marco.loconte@ilssole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ripresa aiuta, ma dal 2003 il Tfr è meglio

Il fondo è rivolto a chi intende costituire un piano di previdenza complementare su base individuale; possono aderire su base collettiva anche i lavoratori in presenza di specifici contratti, accordi o regolamenti aziendali. Il fondo è strutturato in quattro comparti di cui due, "Obbligazionario" e "Tutela" (destinato al conferimento tacito del Tfr), con garanzia di risultato.

Commento sulla gestione

L'analisi raffronta le performance da gennaio 2003 a fine agosto 2009. Il Tfr ottiene un risultato totale del 19,147%, superiore ai comparti del fondo: Obbligazionario 16,684%, Prevalentemente Azionario 15,038%, Bilanciato 14,609. La linea Tutela non ha storico sufficiente per una valida valutazione ai fini dell'analisi. La crisi dei mercati ha colpito molto i comparti con maggiore componente azionaria. Nel 2008 la linea Prevalentemente Azionario lascia sul terreno il 17,536%, mentre Bilanciato registra un rosso del -7,4%. Nel 2009 tali comparti invece usufruiscono della spinta positiva delle Borse segnando performance interessanti, 7,545% per Prevalentemente Azionario e 4,301% per Bilanciato. Nel biennio 2008/09 ben si comportano invece i comparti con garanzia dei risultati, Obbligazionario con il 7,029% e Tutela col 6,195%, ottenendo performance superiori al Tfr (4,279%).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Denominazione: Groupama Pensione
Aderenza: individuale e collettiva
Sede Legale: Via G. del Monte 45 - Roma
N° di Iscrizione all'Albo: 78
Numero di Linee d'investimento: quattro

Denominazione dei Comparti: Obbligazionario (OB), Bilanciato (BB), Prevalentemente Azionario (BA), Tutela (BO)
Patrimonio Medio (31/12/2008): 31,230 Mil. €
Oneri a Carico dell'Aderente: adesione 51,85 € (0,00 € per adesioni collettive)


Commissioni di gestione: 1,58% (Obbligazionario, Bilanciato, Prevalentemente Azionario), 0,90% (Tutela); previsti sconti per adesioni su base collettiva. Spese per l'esercizio di prerogative individuali: trasferimento (5,165 €), rilocazione flusso e o posizione (25,02 €); previsti sconti per adesioni su base collettiva.

L'ANALISI

Valore quota	30/09/2003	13/07	12/05	10/01	10/11
Patrimonio	31.712.200,8	10.428	7.722	9.306	3.767
2003	2.848	2.485	3.779	6.223	-
2004	2.485	3.779	6.223	4.688	-
2005	2.628	2.165	8.354	11.868	-
2006	2.848	-4.886	3.939	3.874	-
2007	3.103	0.561	0.155	0.552	-
2008	2.702	4.515	-7.400	-17.536	3.558
Agg 2009	1.536	2.305	4.301	7.545	2.448
Totale	19.147	16.684	14.609	15.038	-
Tot. da gen. '09	4,278	7,026	-3,417	-11,914	6,195

I numeri di Groupama Pensione

La tabella mostra i rendimenti annuali dei comparti, i valori delle quote e del patrimonio alle date indicate. L'analisi delle linee ed il confronto con il rendimento del Tfr (al netto degli oneri fiscali) prende a riferimento il periodo 01/01/03 - 31/08/09. Il rendimento totale è il risultato delle performance dei comparti e del Tfr nell'arco temporale in esame.



OB	BB	BA	BO
50% Jan Emu GEI +20% Jan Global GEI +15% Msci Emu +10% Msci Usa +9% Msci Ac Pacific Free	2	5	-
30% Jan Emu GEI +25% Msci Emu +10% Msci Usa +9% Msci Ac Pacific Free	-	-	-
98% PM Emu GEI 1-5y +9% MSCI Emu	-	-	-

a cura di **Giuseppe Romano**
www.consultique.com

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Padre Giovanni Semeria e Padre Giovanni Minozzi
Data di emissione il 19 ottobre 2009

Giornata della filatelia 2009
Data di emissione il 21 ottobre 2009

"Italia 2009": Giornata della Lingua Italiana
Data di emissione il 21 ottobre 2009

"Italia 2009": Giornata dello Sport - Bartali
Data di emissione il 22 ottobre 2009

"Italia 2009": Giornata dello Sport - Mazzola
Data di emissione il 22 ottobre 2009

"Italia 2009": Giornata dello Sport - Alboreto
Data di emissione il 22 ottobre 2009

130° anniversario dei rapporti diplomatici tra Italia e Bulgaria
Data di emissione il 22 ottobre 2009

"Italia 2009": Giornata del Collezionismo
Data di emissione il 23 ottobre 2009

"Il Santo Natale" (RELIGIOSO)
Data di emissione il 23 ottobre 2009

“Il Santo Natale” (LAICO)

Data di emissione il 23 ottobre 2009

Italia 2009”: Giornata della Musica

Data di emissione il 24 ottobre 2009

P.A. e LAVORO EXTRA

Non sempre il lavoro extra del pubblico dipendente e del quale non è stata richiesta l'autorizzazione alla Amministrazione di appartenenza costituisce un danno erariale. Infatti è necessario dimostrare che il dipendente pubblico, per svolgere la seconda attività, rende meno sul posto di lavoro. La sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla pubblica amministrazione per fini privati va dimostrata con una minor resa in servizio, con un abbassamento anche qualitativo, delle prestazioni lavorative (Corte dei conti sentenza 554/2009).

Ricordiamo che il pubblico dipendente deve chiedere l'autorizzazione per qualsiasi lavoro extra anche se compatibile col rapporto e coi compiti di istituto:

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 1.

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto

di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedere sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

mese di SETTEMBRE 2009


anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -0,1	135,8 0,2	135,4 0,1			

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

RISCATTI NELLA PENSIONE TOTALMENTE DEDUCIBILI

La totale deducibilità ai fini fiscali dei contributi per il riscatto (è discusso se sono deducibili anche gli interessi di dilazione in caso di rateazione dei pagamenti) comporta un enorme vantaggio economico incidendo sull'aliquota marginale dovuta sull'imponibile fiscale, inoltre poiché i periodi da riscattare si pongono nell'arco temporale di effettivo riferimento possono far rientrare il dipendente per il calcolo della futura pensione nel sistema misto o addirittura farlo ricadere totalmente nel sistema retributivo. Per le domande inoltrate dopo il 1 gennaio 2008, per la legge 247/ 2007, la laurea è riscattabile in 10 anni senza interessi di dilazione e nel sistema contributivo i periodi riscattati sono utili al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva; inoltre per chi non ha redditi il pagamento è detraibile nella misura del 19% dalla persona cui è a carico.


LE PENSIONI DELL'OSPEDALIERO



BENEFICIO FISCALE: *la totale deducibilità*

IMPIEGO PREVIDENZIALE: costo 20 circa

beneficio previdenziale 100



- **SERVIZI RISCATTATIBILI** - Sono quei periodi (servizi comunque prestati e non altrimenti utili a pensione) riconosciuti da norme e leggi dei quali l'iscritto ha facoltà di richiedere il riconoscimento mediante il pagamento di un contributo a suo carico, utili a pensione a tutti gli effetti sia per conseguire il diritto, sia per maturare una maggiore anzianità ai fini della liquidazione del trattamento economico.
Per le pensioni della dipendenza liquidabili con il sistema retributivo gli anni riscattati, anche parzialmente, collocati temporalmente prima del 31 dicembre 1995 sono utili per il raggiungimento della soglia minima contributiva dei 18 anni al 31 dicembre 1995.
Per le pensioni della dipendenza liquidabili con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo gli anni riscattati, con domande inoltrate prima del 31 dicembre 2007, non sono utili per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione e relativi benefici connessi a questa anzianità contributiva.
- **CALCOLO DELLA PENSIONE INPS o INPDAP COL SISTEMA CONTRIBUTIVO** - Il metodo contributivo prende come base di calcolo della prestazione pensionistica, l'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione correlato alla variazione media del PIL (Prodotto Interno Lordo) nominale nel quinquennio precedente. La somma dei contributi annuali, così rivalutati su base composta, formerà al momento del pensionamento il montante contributivo individuale sul quale calcolare la prestazione, mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione correlati all'età del lavoratore al momento del pensionamento e quindi alla speranza di vita dello stesso (calcolata periodicamente dall'ISTAT).
Al sistema contributivo sono sottoposti obbligatoriamente tutti i dipendenti la cui posizione assicurativa inizia a maturare a decorrere dal 1 gennaio 1996.
- **RETRIBUTIVO (Sistema....)** - Modalità di calcolo del trattamento economico. Per sistema retributivo si intende il sistema che lega l'importo della pensione all'ultima o alle ultime retribuzioni percepite in attività di servizio

MESSINA - FISCO e DISASTRO AMBIENTALE

Rimandati gli appuntamenti fiscali con scadenza 1° ottobre / 1° novembre per i residenti nei comuni interessati dal disastro ambientale: stop, dunque, agli adempimenti e ai versamenti tributari per i contribuenti residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti dalla disastrosa alluvione del 1° ottobre. A stabilirlo un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla GU. Nessuna sospensione è invece prevista per i sostituti di imposta.

DALLA CASSAZIONE

Il patteggiamento con il fisco preclude ogni tipo di rimborso. Infatti, il condono tombale spazza via la possibilità di recuperare l'Irap anche quando il professionista si fa aiutare da una sola dattilografa part-time.

Corte di Cassazione - sentenza n. 21719 del 13 ottobre 2009

Per i lavoratori morti in un incidente stradale, la rendita Inail corrisposta alla famiglia per l'infortunio in itinere non diminuisce l'entità dei danni patrimoniali dovuti dalla compagnia.

Corte di Cassazione - sentenza n. 21897 del 15 ottobre 2009

Il concordato fiscale non salta per vecchi reati. Infatti l'accertamento con adesione resta valido, una volta definito, anche quando l'amministrazione finanziaria viene a conoscenza, solo in un secondo momento, del reato fiscale di cui è accusato il contribuente.

Corte di Cassazione - sentenza n. 21973 del 16 ottobre 2009

SANZIONE DISCIPLINARE e IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Con sentenza n. 21296 del 6 ottobre 2009, la Cassazione ha affermato che il termine di 5 giorni dalla contestazione entro il quale è preclusa la possibilità dell'irrogazione della sanzione è funzionale alla difesa del lavoratore.

Il provvedimento disciplinare può essere irrogato prima della scadenza del termine allorché il dipendente abbia pienamente esercitato il proprio diritto di difesa senza manifestare alcuna volontà di produrre altra documentazione.

AGENZIA ENTRATE - ASSISTENZA AI CONTROLLI AUTOMATIZZATI

Comunicazioni di irregolarità: il dialogo tra Fisco e professionisti prosegue sui 770/2008.

Iscritti agli ordini e consulenti tributari dotati di posta elettronica certificata potranno fornire i necessari chiarimenti sulle dichiarazioni dei sostituti d'imposta attraverso lo specifico canale già attivo per i modelli Unico SC e SP.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO E CUMULO GIURIDICO

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 76 del 19 ottobre 2009, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla possibilità di applicare alle violazioni riguardanti la disciplina del riposo giornaliero e settimanale contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, Legge n. 689/1981:

la pluralità di violazioni per i riposi giornalieri o settimanali può essere sanzionata come un'unica condotta illecita dell'azienda in luogo di tante sanzioni quante sono le giornate violate, con una conseguente riduzione degli importi addebitati: ma ciò è possibile solo in occasione della notifica dell'ordinanza di ingiunzione e non nella fase iniziale di contestazione. Rimane fermo che la violazione unitaria deve essere provata con documentazione oggettiva da parte dell'azienda.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello 76 del 19 ottobre 2009
(documento 207)**

PENSIONI - MICROAUMENTI

In campo previdenziale i dati Istat fanno prevedere un conguaglio negativo della perequazione automatica 2009 cui in via previsionale era stato attribuito un aumento del +3,3%: è previsto invece un 3,2% e cioè un meno 0,1%.

L'indice definitivo dell'inflazione 2009 si potrà conoscere solo a fine dicembre. Il dato provvisorio per il 2010 verrà indicato nel mese di novembre da un apposito decreto del Ministro dell'economia di concerto col Ministro del lavoro e dovrebbe essere pari a un +0,6%.

Con gli abbattimenti e il taglio fiscale quasi nulla verrà nelle tasche dei pensionati a fronte di un continuo rincaro nella vita corrente dei generi di consumo non evidenziato però nei dati Istat!

Ecco dunque più che mai la necessità di aprire una battaglia per una defiscalizzazione delle pensioni, tartassate sino all'ultimo centesimo di euro dal fisco.

Due mesi fa era stato evidenziato come pensionati e lavoratori dipendenti siano i maggiori contribuenti!

E allora perché non cominciare col detassare questi miseri aumenti?

MOBBING

Al fine di accreditare un'ipotesi di mobbing non è sufficiente che l'interessato sia stato oggetto di trasferimenti di sede, di mutamenti delle mansioni assegnate, di richiami, sanzioni disciplinari od altro fatto soggettivamente avvertito come ingiusto e dannoso, ma occorre che tali vicende, oltre che essersi ripetute per un apprezzabile lasso di tempo, siano anche legate da un preciso intento del datore di lavoro diretto a vessare e perseguire il dipendente con lo scopo di demolirne la personalità e la professionalità, il che deve essere poi dimostrato in giudizio secondo l'ordinaria regola dell'onere della prova che governa la richiesta di accertamento dei diritti soggettivi, non essendo sufficiente la mera, soggettiva percezione da parte dell'interessato, che abbia su tale scorta maturato un proprio radicato convincimento personale quanto alla "congiura" ordita dal datore di lavoro ai suoi danni.

Concludendo è necessario:

- a) la pluralità dei comportamenti e delle azioni a carattere persecutorio (illecite o anche lecite, se isolatamente considerate), sistematicamente e durevolmente dirette contro il dipendente;
- b) l'evento dannoso;
- c) il nesso di causalità tra la condotta e il danno;
- d) la prova dell'elemento soggettivo.

TAR Campania-Napoli, sez. VI, sentenza 29.6.2009 n. 3585 - Rocchina Staiano Altalex
LaPrevidenza

**IN ALLEGATO A PARTE - TAR Campania-Napoli, sez. VI, sentenza 29.6.2009 n. 3585
(documento 208)**

INAIL - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Rivalutate del 3,23% con decorrenza 1° luglio 2009 le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale del settore industria, agricoltura, e dei medici esposti a radiazioni ionizzanti.

a decorrere dal 1° luglio 2009.

L'INAIL con la circolare 21 ottobre 2009, n. 55 illustra distintamente i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- Rendite per inabilità permanente

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, per i "medici radiologi" colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, opera la seguente misura retributiva annua a decorrere dal 1° luglio 2009:

Retribuzione convenzionale	Euro 54.757,58
----------------------------	----------------

- Assegno una tantum in caso di morte

Per i "medici radiologi" colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di Euro 54.757,58 secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.

RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:

- Rendite per inabilità permanente

”Settore industriale”

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

Per l'anno 2007 e precedenti:	1,0323
Per l'anno 2008 e I° semestre 2009	1,0000

“Settore agricolo”

la riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale	Euro 21.655,81
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo	Euro 14.349,30 26.648,70
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982	Su retribuzione annua convenzionale	Euro 21.655,81
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993	Su retribuzione annua convenzionale	Euro 21.655,81
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993	Su retribuzione minimale del settore industriale	Euro 14.349,30

- Integrazione rendita

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2009 non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (15 settembre 2009), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

- Assegno per assistenza personale continuativa

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, ed ammonta ad Euro 472,45

- Assegni continuativi mensili

Gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

Inabilità (%)	Settore industriale	Settore agricolo
Da 50 a 59	Euro 265,14	Euro 332,09
Da 60 a 69	Euro 371,98	Euro 463,40
Da 80 a 89	Euro 690,61	Euro 795,54
Da 90 a 100	Euro 1.063,96	Euro 1.127,67
Da 100 + a.p.c.	Euro 1.537,05	Euro 1.600,13

- Retribuzione annua (medici rx)

Fino al 30 giugno euro 53.044,25

Dal 1 luglio euro 54.757,58

P.A. - VISITE FISCALI e MALATTIA da Italia Oggi

Sulle visite fiscali la parola ritorna a Brunetta. D'ora in poi, le fasce orarie di reperibilità del lavoratore pubblico, durante le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, saranno stabilite con decreto del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. A prevederlo è l'art. 69 del decreto attuativo della legge Brunetta (legge 15/2009) che introduce, all'interno del dlgs 165/2001, l'art. 55-septies, riguardante i controlli sulle assenze dei dipendenti pubblici.

Come si ricorderà, l'art. 71, comma 3, del dl 112/2008 (legge 113/2008) aveva modificato le fasce orarie per il controllo dello stato di malattia dei dipendenti pubblici, prevedendo una reperibilità di 11 ore giornaliere (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20). Recentemente, l'art. 17, comma 23, del dl 78/2009 (legge 102/2009) ha abrogato questa disposizione, ripristinando, in tal modo, il regime antecedente alla manovra estiva 2008, cioè le 4 ore giornaliere (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) previste dall'art. 21, c. 12 del Ccnl. 6/7/1995.

Visite fiscali: il quadro delle conferme e delle novità previste dall'art. 69 del decreto attuativo della legge Brunetta

- Obbligo da parte della PA di verificare anche le assenze di un solo giorno	Art. 55-septies, comma 5, primo periodo, dlgs 165/2001
- Possibilità di modificare le fasce di reperibilità delle visite fiscali, con decreto ministeriale	Art. 55-septies, comma 5, secondo periodo, dlgs 165/2001
- Obbligo di giustificare le assenze per malattia protratta per oltre 10 gg e comunque dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, con una certificazione medica della struttura sanitaria pubblica o di un medico convenzionato con il SSN	Art. 55-septies, comma 1, dlgs 165/2001
- Responsabilità del dirigente per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di controlli sulle assenze	- Art. 55-septies, comma 6, dlgs 165/2001 - Art. 21 dlgs 165/2001 - Art. 55-sexies dlgs 165/2001
- Obbligo di invio telematico all'INPS della certificazione medica in tutti i casi di assenza per malattia	- Art. 55-septies, comma 2, dlgs 165/2001
- Modalità di trasmissione telematica dei certificati identiche al settore privato	- Art. 50, c. 5-bis, del dl 269/2003 (legge 326/2003), introdotto dall'art. 1, c. 810, legge 296/2006 (finanziaria 2007)
- L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica del certificato medico rappresenta illecito disciplinare e comporta il licenziamento, in caso di reiterazione	- Art. 55-septies, comma 4, dlgs 165/2001

MATERNITA' - DIRITTI SALVI SUL LAVORO

I diritti sul lavoro preesistenti all'inizio del congedo parentale non possono subire una riduzione per effetto del congedo stesso.

Lo stabilisce la sentenza 22 ottobre 2009 della Corte di giustizia alla causa C-116/2008.

In particolare, la sentenza ha deciso in merito a un'indennità di licenziamento (prevista in Belgio), stabilendo che la direttiva 96/34/Ce relativa all'accordo quadro sul congedo parentale fissa che i diritti acquisiti o in via di acquisizione, da parte del lavoratore, alla data di inizio del congedo parentale restino immutati fino alla fine del congedo. Tale norma mira a evitare la perdita dei diritti che derivano dal rapporto di lavoro, nonché a garantire che, al termine del congedo, la situazione del lavoratore sia la medesima esistente precedentemente al congedo.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE EUR. Sent. 22/10/09 causa C116/08
(documento 209)**

PROFESSIONISTI e IRAP

Con la sentenza del 16 ottobre 2009 numero 21989 la Cassazione ha ribadito che per il pagamento o meno dell'IRAP è ininfluenza l'iscrizione o meno del professionista a un ordine professionale protetto. Va invece considerato il requisito dell'autonoma organizzazione con un contesto organizzativo anche minimo derivante dall'impiego di capitali e di lavoro altrui tali da potenziare l'attività individuale del singolo.